

Publicato il 04/02/2019

N. 00195/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00380/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 380 del 2016, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Masciari,  
domiciliato presso la Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;

*contro*

Comune di Brognaturo, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Terranova, con domicilio eletto  
presso lo studio Francesco Leone in Catanzaro, viale De Filippis, 214;

*per il risarcimento*

dei danni derivanti dal mancato esercizio dell'attività amministrativa  
relativamente alle richieste di contributi di cui alla legge n 13/89 per gli anni  
2010 - 2011 - (ricorso in riassunzione)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brognaturo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

1. A seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale ordinario, -OMISSIS-, amministratrice di sostegno di -OMISSIS-, ha adito il Tar Calabria per la condanna del Comune di Brognaturo al risarcimento dei danni patrimoniali e non a lei derivati dalle omissioni dell'ente sulle domande di concessione di contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche della propria abitazione.

A fondamento della domanda ha lamentato in diritto la violazione dell'art. 11 l. n. 13 del 1989 che prevede la trasmissione da parte del Sindaco entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, stabilito per il primo marzo di ogni anno, per la comunicazione alla Regione del fabbisogno sulla base delle domande ritenute ammissibili nonché dell'elenco delle domande; ha chiarito in fatto che nonostante il sollecito da parte della Regione nel 2010 il Comune non aveva provveduto alla trasmissione pur a seguito di 2 termini ulteriormente concessi dall'ente regionale, mentre nel 2011 mai era stata inoltrata alla Regione la domanda.

Costitutosi il Comune ha eccepito preliminarmente il difetto della legittimazione processuale per carenza dell'autorizzazione del Giudice tutelare e la tardività della domanda ex art. 30 c.p.a. ed ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza stante il difetto dei requisiti dell'istante all'ottenimento del contributo non avendo documentato difetti motori ed essendo stata la seconda domanda proposta oltre il termine.

All'udienza pubblica del 19.12.2018, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

### DIRITTO

1. La domanda di parte ricorrente trova ostacolo di ricevibilità, nonché nel merito del disposto dell'art. 30 co. 3 c.p.a.

L'art. 30 comma 4 c.p.a. prevede per il risarcimento del danno da omissione, come quello sostenuto nella specie, la decorrenza ultima del termine di decadenza dell'azione risarcitoria in 120 giorni successivi all'anno dalla scadenza del termine di provvedere.

Ebbene, nel caso di specie la-OMISSIS-ha proposto la domanda con l'atto di citazione dell'ottobre 2014 a fronte della scadenza del termine per provvedere dell'1 aprile del 2010 e dell'1 aprile 2011.

Aggiunto un anno e 120 giorni il termine, dunque, era decorso da lungo tempo alla data della notifica della citazione.

La conclusione non muta in relazione alla domanda del 2010 per il termine prorogato dalla Regione sino all'ottobre del 2010: pur differito il termine per provvedere di 6 mesi, la domanda risulta proposta a 2 anni dallo spirare del termine.

2. Si aggiunga per completezza alla conclusione di irricevibilità che la ricorrente non mise mai in mora il Comune né propose ricorso avverso l'inerzia (v. anche la lettera stragiudiziale dell'aprile 2014 per il solo risarcimento) determinando con l'inattività il perfezionamento del danno, omissione che impedisce il risarcimento giusta previsione del comma 3 dell'art. 30 c.p.a.

3. Le spese di lite, in ragione degli interessi sottesi, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando nel ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e -OMISSIS-

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Goggiamani**

**IL PRESIDENTE**  
**Vincenzo Salamone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.